Allegato **A**)

COMUNE DI RESANA

PROVINCIA DI TREVISO

Regione Veneto

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Tufariello Dott. Gaetano

IL SEGRETARIO

Spadetto dott. Enzo

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

arch. Martino Pierobon

adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 11 aprile 2017

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 01.06.2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

TITOLO II DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

E PROCEDIMENTI

ART. 2 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ART. 3 NORME PROCEDIMENTALI

ART. 4 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ART. 5 COLLAUDO O DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ART. 6 VALUTAZIONE Di CLIMA ACUSTICO

TITOLO III PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI

E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

ART. 7 CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

ART. 9 PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 10 DOCUMENTAZIONE

ART. 11 CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ

ART. 12 UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI EQUIPARABILI ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO

TITOLO IV ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 13 CAMPO DI APPLICAZIONE

CAPO 1 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI

ART. 14 DEFINIZIONI

ART. 15 LIMITI ED ORARI

ART. 16 LOCALIZZAZIONI E DURATA

ART. 16 BIS ATTIVITÀ ESTIVE LUDICO RICREATIVE PER RAGAZZI

ART. 16 TER LUNA PARK E CIRCHI

CAPO 2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 17 CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 18 LIMITI ACUSTICI ED ORARI

ART. 19 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E PRESCRIZIONI

ART. 20 EMERGENZE

TITOLO V DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

ART. 21 VEICOLI A MOTORE

ART. 22 DISPOSITIVI ACUSTICI INTERNI AI VEICOLI

ART. 22 BIS PISTE MOTORISTICHE

TITOLO VI ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 23 MACCHINE DA GIARDINO

ART. 24 MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

ART. 25 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

ART. 26 AUTOLAVAGGI

ART. 27 ATTIVITÀ CON FUNZIONAMENTO NOTTURNO

ART. 28 IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

ART. 29 POLIGONI DI TIRO

ART. 30 ORARI PER L' USO DI STRUMENTI MUSICALI NON ELETTROAMPLIFICATI SU AREA PUBBLICA

ART. 31 ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

ART. 32 MISURAZIONI E CONTROLLI

ART. 33 ORDINANZE

ART. 34 SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 35 ESPOSTI

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI CONDOMINIALI

ART. 37 DOCUMENTAZIONE

ART. 38 RICHIAMO A NORME STATALI E REGIONALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico previste dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 6/10/1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), oltre che dalla Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 (Norme in materia di inquinamento acustico), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla Legge 26/10/1995 n. 447, dai relativi decreti attuativi e dalle Linee Guida A.R.P.A.V. (B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92).

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale, e per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità, di cui all'art. 844 del Codice Civile.

4. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della

collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

5. Il presente regolamento, assume quale parte integrante e sostanziale la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.4.2004, avente per oggetto la classificazione acustica del territorio comunale, ferme restando le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI

ART. 2 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, secondo le linee guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V., i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato all'art. 1 dell'allegato "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico" alla delibera del Direttore Generale di A.R.P.A.V. 29/01/2008 n. 3, pubblicata sul B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i plateatici dei pubblici esercizi si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento comunale;

3. Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o segnalazione certificata di inizio attività, il titolare dell'attività deve depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale la documentazione relativa all'impatto acustico, almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 è facoltà delle imprese rientranti tra le categorie di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/2005, ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.

ART. 3 NORME PROCEDIMENTALI

1. Alle istanze tese ad ottenere autorizzazioni, pareri, nulla osta, previste dal presente regolamento si applicano le discipline procedurali di cui all'art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e, nel caso di attività produttive, al D.P.R. 07/09/2010 n. 160 (Regolamento Sportello Unico Attività Produttive).

ART. 4 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio relativo alle destinazioni d'uso indicate dalla tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, per gli interventi:

a) definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso), ed e) del D.P.R. 06/12/2001 n. 380 e s.m.i.;

b) di ampliamento volumetrico che determini l'inserimento di nuovi locali non accessori con destinazioni d'uso indicate nella tabella A del D.P.C.M. 5/12/1997 limitatamente alla porzione di edificio oggetto di intervento;

dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto, ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997, individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standard di isolamento acustico stabiliti dal succitato decreto.

2. La relazione dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere redatta da un tecnico abilitato.

3. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono soddisfare anche i relativi limiti del tempo di riverberazione e gli indici di isolamento acustico riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/1967 e nel D.M. 18/12/1975.

4. È fatta salva la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui sia dichiarato ed asseverato che l'intervento sarà realizzato in modo tale da rispettare gli indici ed i livelli stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997.

5. Nei casi di interventi edilizi in presenza di vincoli di tipo monumentale, storico, paesaggistico, tali da limitare o impedire gli interventi finalizzati al rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M. 05/12/1997, non dovrà essere peggiorata la qualità esistente dei requisiti acustici passivi dell'immobile, da autocertificare attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal progettista dell'intervento.

ART. 5 COLLAUDO O DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. A fine lavori, o comunque nell'ambito della s.c.i.adi agibilità, dovrà essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera complete o dichiarate rappresentative sia dal punto di vista strutturale/costruttivo, sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. In alternativa potrà essere redatta dal direttore lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato e competente in materia, un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), nell'ambito della s.c.i.a di agibilità, con la quale si asseveri il rispetto degli indici e dei livelli stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 6 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. Per valutazione di clima acustico si intende un'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore sensibile, al fine di verificarne la compatibilità acustica.

2. Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità ed i criteri riportati nelle linee guida regionali predisposte da A.R.P.A.V., i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a. scuole, asili nido ed altre attività similari;

b. ospedali;

c. case di cura e di riposo;

d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 26/10/1995 n. 447 ed ai punti compresi tra 1 e 9 dell'art. 1 dell'allegato alla delibera del Direttore Generale di A.R.P.A.V. 3/2008;

f. ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.

Il rilascio del titolo abilitativo, per le opere sopra indicate è subordinato a parere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da formularsi in base alla valutazione del clima acustico presentata.

3. La "prossimità", per le tipologie di insediamenti di cui al precedente comma 2, lettera e), va intesa come intervento ricadente:

a) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142 per le infrastrutture stradali;

b) nelle fasce di pertinenza acustica definite dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie;

c) nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI.

4. Per i nuovi insediamenti o i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti di tipologia indicata al suddetto comma 2, lettera a), b) e c), essendo recettori particolarmente sensibili e come tali tutelati da valori limite di rumore più cautelativi, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di classe I, e limitatamente al tempo di riferimento diurno solo per i recettori indicati alla lettera a), fatto salvo quanto previsto dai decreti attuativi sulle infrastrutture di trasporto, relativamente ai limiti interni conseguibili mediante interventi diretti sui recettori.

5. Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione previsionale di clima acustico non potrà essere sostituita da un'autocertificazione sottoscritta dal tecnico abilitato, che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale, come previsto dall'art. 8, comma 3 bis della Legge 447/1995.

TITOLO III PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

ART. 7 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo si applica a tutte le strutture fisse, in particolare ai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi assimilabili, quali strutture destinate allo sport, al tempo libero e spettacolo, discoteche, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, sale giochi, sale dedicate (VLT) e bingo e assimilabili, con esclusione di quelle definite come attività temporanee dal successivo art. 14.

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività disciplinate dal presente Titolo sono definite come segue:

a) attività a bassa rumorosità quali: quelle previste dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 ed indicate nell'allegato B del decreto stesso; attività senza impianti elettroamplificati o con riproduzione musicale di sottofondo fino alle ore 23.00, la cui rumorosità non sia avvertibile all'esterno dell'attività stessa e/o nelle adiacenti abitazioni;

b) attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente articolo.

2. La riclassificazione dell’attività dal tipo a) al tipo b) di cui al precedente comma è soggetta alle prescrizioni di cui al successivo articolo 9.

ART. 9 PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Le attività indicate all’art. 8, comma 1, lettera b) sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) nell’esercizio di nuove attività, quella musicale potrà essere resa definitiva solo previo collaudo acustico a carico del titolare dell’attività, nel frattempo l’esercizio dovrà dotarsi di nulla osta provvisorio rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale;

b) nel caso di accertamento di disturbo riconducibile a sorgenti amplificate, da parte degli organi di vigilanza, l’attività dovrà essere ricondotta con provvedimento del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla tipologia a), comma 1, art. 8 fintantoché non vi sarà la conformazione dell’attività al provvedimento ed alle norme del presente regolamento;

c) l'esercizio dell’attività oltre le ore 24.00 in area di classe II dovrà essere effettuata mantenendo chiusi tutti gli infissi (porte, finestre, ecc.), nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall’Autorità Sanitaria Locale; gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l’adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di bonifica acustica;

d) ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile od in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; inoltre dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l’uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;

e) l’adozione di un sistema di limitazione sonora tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di inamovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico.

2. In caso di accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici, o inottemperanza alle prescrizioni del nulla osta o assenza dello stesso, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale prescrive con provvedimento motivato, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere, nonché l’inibizione, anche in forma coattiva, dell’utilizzo delle fonti di emissione rumorosa, comportando, se presente, la sospensione o l’annullamento del nulla osta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. È fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all’art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE

1. Le nuove attività di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, conformemente alle linee guida A.R.P.A.V. pubblicate sul B.U.R.V. 92/2008, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere o installazione di nuovi impianti, nonché relativamente all'ampliamento dell'orario di utilizzo degli apparecchi musicali, ai fini del rilascio del relativo nulla osta da parte del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tale nulla osta non costituisce tuttavia titolo autorizzativo ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. Per quanto riguarda invece l'orario di utilizzo degli apparecchi musicali, il nulla osta rilasciato dalresponsabile dell'ufficio tecnico comunale costituisce titolo autorizzativo.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227, le attività a bassa rumorosità indicate nell'allegato B dello stesso D.P.R., sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge 26/10/1995 n. 447 o in alternativa l'autocertificazione secondo il modello predisposto dall'ufficio tecnico comunale, qualora siano rispettate le condizioni stabilite all'art. 2, comma 4 del presente regolamento.

3. Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione all'ufficio tecnico comunale di una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa, escluse le attività a bassa rumorosità come definite al comma 2 del presente articolo.

4. Per le attività previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà qualora siano rispettate le condizioni stabilite all'art. 2, comma 4 del presente regolamento.

5. Copia della D.P.I.A. e relativo nulla osta, ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovranno essere conservati presso i locali delle attività disciplinate dal presente Titolo.

6. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso o degli orari di utilizzo degli stessi, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., sottoscritta dal gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) dell'attività, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.

7. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità, secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 9.

ART. 11 CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ

1. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) di esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:

a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;

b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

ART. 12 UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI EQUIPARABILI ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 - T.U.L.P.S., dall'art. 31 della Legge Regionale 21/09/2007 n. 29, dai precedenti artt. 8, 9 e 10, nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, all'interno delle strutture fisse di cui all'art. 7 le esibizioni di musicisti che non utilizzano strumenti amplificati e/o strumenti a percussione o effettuano riproduzione/diffusione di musica di sottofondo con le caratteristiche di cui all'art. 8, punto 1, lettera a), non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle ore 23,00. Nel periodo 1° giugno – 15 settembre il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

2. Dette attività musicali dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative del circolo, non dovranno essere pubblicizzate e non dovranno intervenire modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il suono degli strumenti, anche acustici, e/o apparecchi sonori deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero non avvertibile all'esterno dell'attività stessa e/o nelle adiacenti abitazioni;

b) è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi, dei circoli ed altri luoghi di ritrovo assimilabili, salvo espressa autorizzazione;

c) è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.

3. Qualora l'impiego degli strumenti e/o apparecchi musicali, ancorché effettuata prima delle ore 24.00, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni oppure si protragga oltre le ore 24.00, dovrà essere espressamente autorizzata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale a seguito di ottenimento di preventivo nulla osta.

4. L'utilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, di apparecchi amplificatori della voce e del suono (ad esempio musica dal vivo e karaoke) il cui orario normalmente non potrà superare le ore 24.00, dovrà in ogni caso essere autorizzato previo ottenimento del preventivo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale. Resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora siano rispettate le condizioni stabilite all'art. 2, comma 4 del presente regolamento.

5. La reiterata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporterà l'emanazione di un provvedimento di divieto da parte del responsabile dell'ufficio tecnico comunale all'uso e alla detenzione di strumenti ed impianti musicali, anche coattivo.

TITOLO IV ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 13 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi di tempo limitati.

CAPO 1 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI

ART. 14 DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, i festival, le sagre, le manifestazioni di

partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore.

ART. 15 LIMITI ED ORARI

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente autocertificate, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo:

a) non devono avere durata superiore a 20 giorni nell'arco di un anno presso la medesima area;

b) la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore a 7˙000 W;

c) l'attività musicale deve iniziare tutti i giorni dopo le ore 15.00 e dalla domenica al giovedì ed i festivi deve cessare entro le ore 23.00 ed il venerdì, il sabato ed i prefestivi entro le ore 24.00.

2. Le manifestazioni aventi anche una sola caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono in ogni caso soggette all'autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici dovrà essere presentata nei termini previsti dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, pertanto le istanze presentate al di fuori dei termini previsti potranno non essere accolte.

3. Nel caso di spettacoli musicali che utilizzino impianti di diffusione sonora di potenza superiore o uguale a 7˙000 W o si svolgano oltre le ore 24.00 , autorizzate dalla Giunta Comunale, all'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, dovrà essere allegata la documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico competente in acustica. Se la D.P.I.A. non verrà allegata all'istanza, l'ufficio tecnico comunale rilascerà l'autorizzazione in deroga fino alle ore 23.00 limitando altresì la potenza di amplificazione dell'impianto.

4. Nel caso di spettacoli musicali con le caratteristiche di cui al comma precedente, le emissioni sonore dovranno essere monitorate da un tecnico competente in acustica che provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione.

5. Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento a condizione che:

a. non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;

b. non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione di: 65 dB(A) riferito al tempo di riferimento diurno o notturno; 70 dB(A) per particolari situazioni connesse alla morfologia dell'area dove si svolge la manifestazione, tale limite potrà

essere derogato per un periodo massimo di due ore ad un valore limite di emissione pari a 75 dB(A).

I limiti di cui sopra si intendono di livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

6. Eventuali ulteriori deroghe ai commi precedenti potranno essere concesse dalla Giunta Comunale e comunque non oltre le ore 02.00.

7. Le manifestazioni pirotecniche dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento per un periodo massimo di 30 minuti all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 01.00.

8. I festeggiamenti della tradizione popolare (Santo Patrono e della notte di Capodanno..) con musica amplificata sono ammessi fino alle ore 24.00, nel rispetto dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica.

ART. 16 LOCALIZZAZIONI E DURATA

1. Le manifestazioni di cui all'art. 14 non si possono effettuare nelle aree ricomprese dalla zonizzazione acustica in Classe I o in area S.I.C.; eventuali deroghe all'orario o ai livelli sonori potranno essere concesse dalla Giunta Comunale e comunque non oltre le ore 24.00;

2. L'ufficio tecnico comunale ha facoltà di richiedere un parere alla Polizia Municipale o ARPAV, in merito alle misure che risultano opportune siano prescritte per limitare i disagi e le molestie agli abitanti della zona.

ART. 16 BIS ATTIVITÀ ESTIVE LUDICO RICREATIVE PER RAGAZZI

1. Per lo svolgimento di attività estive ludico ricreative per ragazzi (grest parrocchiali e centri estivi ricreativi o similari), è consentito l'uso di impianti elettroamplificati di potenza inferiore a 300 W, nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2. Le attività con caratteristiche diverse da quelle indicate nel comma 1, sono soggette ad autorizzazione in deroga rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 16 TER LUNA PARK E CIRCHI

1. Luna park, circhi o similari, sono ammessi presso il medesimo sito per una durata massima di 30 giorni consecutivi, secondo i seguenti orari: dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 24.00.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 devono essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione delle immissioni sonore al fine di salvaguardare la quiete e la salute pubblica.

3. È consentito l'utilizzo di impianti elettroamplificati a condizione che non venga superato il livello di pressione sonora di 92 dB(A), livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998, presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo.

4. Nelle vicinanze di scuole e/o chiese le attrazioni devono funzionare senza emissione di suoni durante l'orario di lezione o delle funzioni religiose.

CAPO 2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 17 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei e comunque ai lavori che possono provocare disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere, per contenere o minimizzare l'impatto acustico dovuto all'esecuzione dei lavori con macchinari o attrezzature particolarmente rumorose.

2. I cantieri sono classificati:

a) di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 o del vigente Codice della Strada;

b) di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.

3. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e similari dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002 n. 262. In ogni caso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere il livello di rumore connesso con il loro uso (appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.). L'ufficio tecnico comunale potrà adottare specifiche disposizioni, che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, per regolamentare l'uso dei macchinari o delle attività particolarmente rumorose.

4. I macchinari dovranno essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

5. Gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.

6. Relativamente ai cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità di cui al comma 2, lettera b) sono ammesse deroghe anche per il periodo notturno,previa informazione della cittadinanza.

ART. 18 LIMITI ACUSTICI ED ORARI

1. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle attività di cui all'articolo 17, comma 1, ad esclusione del traffico veicolare, sono:

a) zone classe I: 65 dB(A);

b) zone classe II – III – IV - V: 70 dB(A);

c) zone classe VI: 75 dB(A).

2. Tali limiti si intendono riferiti alla facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere di cui all'art. 17. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A).

3. I limiti di cui sopra si intendono di livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16/03/1998.

4. Non si applicano i limiti differenziali.

5. per i cantieri di cui al citato art. 17, comma 1 , l'esercizio dell'attività è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario :

- invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) : dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
- estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

L'attivazione di macchine rumorose in cantieri stradali, o di potatura è consentita nei giorni dalle ore 7,00 alle ore 20,00 previa deroga dell'Autorità Comunale.

Per il ripristino urgente dell'erogazione di pubblici servizi ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

6. Non è comunque consentito l'uso di attrezzature o macchinari o l'effettuazione di attività rumorose di qualunque genere al di fuori dei predetti orari, che possano essere fonte di molestia o disturbo nei luoghi abitati, salvo presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

7. Al di fuori degli orari stabiliti dal comma 5 devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, rilevati con tempo di misura di sui al comma 3.

ART. 19 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E PRESCRIZIONI

1. Sono soggetti a presentazione di S.C.I.A. le attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) per le quali sia previsto:

a) l'utilizzo di macchinari rumorosi che comporti il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dal precedente art. 18, comma 1;

b) lo svolgimento di attività rumorose di cantiere al di fuori degli orari indicati all'art. 18, comma 5.

In entrambi i casi dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente il cronoprogramma dei lavori, la descrizione delle lavorazioni, degli impianti/attrezzature utilizzate e delle motivazioni per cui si richiede la deroga agli orari e/o limiti acustici.

2. Nel caso indicato al comma 1, lettera a) dovrà essere allegata altresì idonea documentazione previsionale di impatto acustico.

3. Nel caso sia necessario richiedere la sola deroga agli orari, di cui al comma 1, lettera b), dovranno essere rispettati i limiti acustici di cui all'art. 18, comma 1.

4. Durante le lavorazioni di cantiere soggette a presentazione di S.C.I.A.:

a) dovrà essere adottata ogni possibile misura organizzativa per ricondurre le attività più disturbanti sotto il profilo acustico alle seguenti fasce orarie: dalle ore 07:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;

b) dovranno essere avvertiti i recettori più disturbati dall'attività del cantiere mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato;

c) dovrà essere preventivamente nominato un Responsabile della Gestione Acustica del cantiere, che dovrà essere sempre reperibile e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali, economicamente fattibili, al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con gli organi di controllo; il nome ed i recapiti del Responsabile della Gestione Acustica del cantiere dovranno essere indicati anche sul cartello di cantiere;

d) gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche;

e) tutte le macchine del cantiere dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002 n. 262 e mantenute in efficienza;

f) dovrà essere previsto il convogliamento del gas di scarico dei motori delle macchine del cantiere il più lontano possibile dagli ambienti ove vi è la presenza stabile di persone.

ART. 20 EMERGENZE

1. Al fine del ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc.) o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, si intendono tacitamente derogati gli orari e gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, a condizione che si provveda comunque ad avvertire i recettori più disturbati mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato.

TITOLO V DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

ART. 21 VEICOLI A MOTORE

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne la manutenzione e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni).

Sono inoltre previsti i seguenti divieti:

a) fermo restando quanto già previsto dal Codice della Strada è vietato tenere il motore acceso durante la sosta, la fermata e le operazioni di carico-scarico;

b) è vietato eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare misure atte a ridurne la rumorosità, dalle ore 20.00 alle ore 07.00;

c) è vietato trasportare materiale potenzialmente rumoroso, senza adottare opportune cautele e/o accorgimenti in merito.

ART. 22 DISPOSITIVI ACUSTICI INTERNI AI VEICOLI

1. È vietata l'emissione sonora prodotta dall'uso di altoparlanti interni ai veicoli in movimento, in sosta o in fermata, oltre a quanto disposto dal vigente codice della strada, fatta salva la possibilità di espressa autorizzazione in deroga.

2. Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi.

3. Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni moleste all'interno delle abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.

ART. 22 BIS PISTE MOTORISTICHE

1. Le attività o manifestazioni motoristiche sportive diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 5 del D.P.R. 03/04/2001 n. 304, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le ore 09.00 e le ore 18.30, prevedendo la sospensione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

2. In merito alle procedure di richiesta di deroga previste dal D.P.R. 03/04/2001 n. 304 devono essere seguite le modalità indicate dal presente regolamento. Il Comune, prima di concedere la deroga, acquisisce il nulla osta dei comuni contigui eventualmente interessati dal superamento dei valori limite di cui all'art. 3 del D.P.R. 03/04/2001 n. 304. A tale scopo, nella relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga devono essere indicate le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limite ed i relativi comuni di appartenenza.

TITOLO VI ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 23 MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchinari, attrezzature rumorose, con motori a scoppio, utilizzati per l'esecuzione di lavori di giardinaggio o comunque di manutenzione delle aree verdi è consentito nel periodo 01 marzo fino al 30 settembre, dalle ore 20,00 alle ore 08.00, con sospensione dell'attività dalle ore 12.00 alle ore 15.00; nel restante periodo dell'anno l'attività è consentita dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

2. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.

3. I macchinari e le attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie.

ART. 24 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

1. Le attività di spazzamento e lavaggio strade, di raccolta e compattamento dei rifiuti svolti per il servizio di pubblica utilità effettuate mediante l'utilizzo di macchinari e altre attrezzature, non sono soggetti a limiti di orario e a quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

ART. 25 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora complessiva ad un massimo di 10 minuti primi.

2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ART. 26 AUTOLAVAGGI

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447 e s.m.i., resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva come indicato all'art. 10, comma 4 del presente regolamento.

2. Le attività di autolavaggio dovranno rispettare i seguenti orari:

a) nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 22.00;

b) nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 22.00.

3. Gli autolavaggi self-service non presidiati di nuovo insediamento dovranno essere collocati ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici di civile abitazione, ad uso scolastico e sanitario.

4. Eventuali deroghe al comma 2 potranno essere concesse solo previa presentazione di apposita istanza motivata all'ufficio tecnico comunale che valuterà le motivazioni del singolo caso.

ART. 27 ATTIVITÀ CON FUNZIONAMENTO NOTTURNO

1. Le attività (nuove, trasferimenti) non comprese nel titolo III del presente regolamento e non ricadenti nelle categorie di cui all'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 con funzionamento anche nel periodo notturno, dalle ore 22.00 alle ore 07.00, sono consentite:

a) in zone industriali;

b) qualora ammesse esplicitamente dagli strumenti urbanistici;

c) presso locali che confinino con unità abitative, solo previo rilascio del nulla osta dell'ufficio tecnico comunale a seguito di presentazione di idonea documentazione previsionale di impatto acustico, ad esclusione del caso in cui l'unità abitativa sia ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima. Resta ferma la facoltà del gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva come indicato all'art. 10, comma 4 del presente regolamento.

ART. 28 IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

1. I nuovi impianti a ciclo produttivo continuo, per i quali vi sia la presenza di abitazioni (esclusi gli alloggi funzionali all'attività stessa) nel raggio di 200 m, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio in continuo, fisso o mobile, dei livelli di pressione sonora con collegamento ad una postazione dedicata da realizzare presso A.R.P.A.V. e/o con pubblicazione on-line dei risultati.

2. L'onere delle eventuali convenzioni da stipularsi con A.R.P.A.V. è a carico dei titolari delle attività.

ART. 29 POLIGONI DI TIRO

1. Le attività che comportano emissioni sonore connesse all'attività dei poligoni di tiro sono da considerarsi già autorizzate in deroga ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) siano effettuate dalle ore 08.30 alle ore 18.30;

b) si provveda ad impedire che il rumore provocato dagli spari, in prossimità delle aree con presenza di pubblico, non superi il valore di livello equivalente di 95 dB(A);

c) presso le abitazioni più prossime il livello di immissione non superi 65 dB(A) di Leq;

d) le manifestazioni non dovranno essere svolte per più di 15 giorni all'anno nel medesimo sito.

I limiti di cui sopra si intendono di livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

2. Le attività aventi anche una sola caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 sono soggette all'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. L'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici dovrà essere presentata nei termini previsti dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, pertanto le istanze presentate al di fuori dei termini previsti potranno non essere accolte.

ART. 30 ORARI PER L' USO DI STRUMENTI MUSICALI NON ELETTROAMPLIFICATI SU AREA PUBBLICA

1. In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è consentito l'uso temporaneo di strumenti musicali non elettroamplificati che possano generare rumore, negli spazi pubblici aperti, quali: piazze, slarghi, pubbliche vie, corti e/o giardini, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00. Nel periodo 1° giugno – 15 settembre il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

2. Nel caso di attività istituzionale il divieto, di cui al comma precedente, può essere derogato previa richiesta di autorizzazione, che sarà rilasciata dal competente ufficio comunale.

3. Per quanto riguarda i mestieri itineranti che comportano l'utilizzo di strumenti musicali non elettroamplificati e che comunque potrebbero in qualsiasi modo arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata, devono essere esercitati esclusivamente negli spazi preventivamente individuati dall'ufficio tecnico comunale, ai sensi del vigente regolamento, per non più di un'ora consecutiva nello stesso luogo, nel rispetto del disposto del primo comma dell'art. 15, e nei seguenti orari:

a) estivo (dal 1 giugno al 15 settembre) dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.30;

b) invernale (dal 16 settembre al 31 maggio) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30.

ART. 31 ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO

1. È sempre ammesso l'utilizzo di campane od orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono collocati presso luoghi di culto utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Le attività di cui al presente comma non dovranno essere autorizzate in deroga.

2. L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente regolamento.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

ART. 32 MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V. secondo le procedure concordate.

2. Negli altri casi A.R.P.A.V. provvederà all'effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento.

3. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.

4. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento al competente Dipartimento Provinciale di A.R.P.A.V.

5. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, qualora vengano segnalate situazioni di potenziale inquinamento acustico, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo le linee guida predisposte da A.R.P.A.V. ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

6. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della Legge 26/10/1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

ART. 33 ORDINANZE

1. Il Sindaco può disporre con propria ordinanza, in casi di emergenza, di circostanze straordinarie o per motivi di sicurezza urbana, limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose riconducibili ad esercizi commerciali, pubblici esercizi o assimilabili.

ART. 34 SISTEMA SANZIONATORIO

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447 e dell'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21.

2. L'esercizio delle attività, definite all'art. 7, svolte in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dal nulla osta, o a quanto dichiarato nella certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà o comunque da quanto previsto dal titolo III, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente comporterà anche la sospensione dell'attività musicale, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo autorizzata, secondo le seguenti modalità:

a) per la seconda violazione: sospensione dell'attività musicale per dodici giorni consecutivi;

b) per la terza violazione: sospensione dell'attività musicale per ventotto giorni consecutivi;

c) per la quarta violazione: sospensione dell'attività musicale per sessanta giorni consecutivi;

d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività musicale per novanta giorni consecutivi.

In caso d'inosservanza della suddetta sospensione dell'attività musicale la Polizia Municipale è incaricata di darne esecuzione coatta mediante la sigillatura delle apparecchiature elettroamplificate e/o strumenti musicali utilizzati.

Tali disposizioni si applicano tenuto conto delle sanzioni intercorse nei diciotto mesi precedenti l'ultima violazione pervenuta alla Direzione Ambiente riconducibile alla medesima attività economica. Restano fatti salvi i provvedimenti di competenza dalla Direzione Commercio adottati ai sensi della Legge regionale 29/2007.

3. L'esercizio delle attività, definite all'art. 14, svolte in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, o a quanto dichiarato nella certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà o comunque da quanto previsto dal titolo IV, comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate al comma 1.

4. Nel periodo compreso tra il 23 dicembre ed il 6 gennaio, la sospensione dell'attività musicale sarà temporaneamente non applicabile, fatto salvo per periodi di sospensione successivi alla seconda violazione.

5. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

6. Per quanto riguarda l'inosservanza di quanto previsto all'art. 37, comma 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

7. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

8. Non configura l'ipotesi di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività musicale di cui al comma 2, la riproduzione di musica udibile esclusivamente con l'utilizzo da parte dei clienti di dispositivi cuffie. Dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento.

ART. 35 ESPOSTI

1. L'attività di controllo relativamente all'inquinamento acustico è esercitata sia d'ufficio, sia in seguito a segnalazioni/esposti, la cui valutazione compete al responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Soltanto nelle ipotesi in cui dall'esposto emergano dati o elementi tali da far presumere una potenziale situazione di inquinamento acustico relativo alle attività disciplinate dal presente regolamento, si provvederà all'effettuazione dei dovuti controlli. Qualora, al contrario, il responsabile verifichi che l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla conformità delle emissioni acustiche, egli non è tenuto a disporre alcun accertamento.

2. Gli esposti che pervengono all'ufficio tecnico comunale dovranno essere debitamente sottoscritti, utilizzando l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte, reperibile presso gli Uffici o sul sito del Comune di Resana.

3. Il corrispettivo dovuto per l'effettuazione delle visite di sopralluogo e/o relative misurazioni, scaturite da segnalazioni di privati sarà posto in carico all'esponente qualora non vengano riscontrate violazioni, secondo il tariffario vigente.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI CONDOMINIALI

1. Le prescrizioni contenute negli artt. 23 e 25 potranno essere recepite nei regolamenti condominiali; il campo del disturbo da rumore tra privati, che esula dalla fattispecie dell'inquinamento acustico, non è di competenza della pubblica amministrazione.

ART. 37 DOCUMENTAZIONE

1. Le domande, le autocertificazioni e quant'altro prevede il presente regolamento, dovrà essere redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Resana.

2. Le autorizzazioni, i nulla osta, e le dichiarazioni sostitutive, quest'ultime complete di documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del Comune di Resana, e qualsiasi altro atto autorizzativo previsto dal presente Regolamento, devono essere detenuti sul luogo ove si verifica l'attività rumorosa, a disposizione degli organi di controllo in caso di accertamento.

ART. 38 RICHIAMO A NORME STATALI E REGIONALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della Legge 26/10/1995 n. 447, del D.P.C.M. 14/11/1997 e della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 e s.m.i., specificamente per quanto attiene ai limiti in ambiente esterno, all'interno degli ambienti di vita in relazione a sorgenti mobili e fisse ed alla disciplina regionale vigente.

2. Si richiama la D.D.G. di A.R.P.A.V. n. 3/2008 pubblicata sul B.U.R.V. 07/11/2008 n. 92 ed in particolare l'art. 3 dell'allegato documento "definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447".